

Allegato " C " all'atto N. 116.562 di rep. N. 23.035 di racc.

Statuto

della "FONDAZIONE SAN BORTOLO O.N.L.U.S."

Articolo 1

Costituzione - sede - durata

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE SAN BORTOLO O.N.L.U.S."

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La fondazione ha sede in Vicenza, via Montale n. 27. Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio del Comune di Vicenza. La fondazione potrà istituire anche un ufficio amministrativo in luogo diverso della sede legale.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo «ONLUS».

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e più precisamente la fondazione promuove e svolge attività di beneficenza ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 comma 1, lettera a), numero 3), attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti e/o iniziative di utilità sociale al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 10. A tal fine la Fondazione, per il perseguimento degli scopi proposti, potrà:

- procedere direttamente all'acquisto di beni e/o alla prestazione di servizi da devolvere e/o realizzare a favore di enti pubblici e/o privati senza fine lucro che operino nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria, per la realizzazione di progetti di utilità sociale

- promuovere, direttamente o indirettamente, la raccolta di fondi che pervengano a titolo di eredità, lasciti, donazioni, contributi e liberalità da devolvere a favore di enti pubblici e/o privati senza fine di lucro che operino nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria, per la realizzazione di progetti di utilità sociale;

- finanziare progetti e attività di utilità sociale proposti da soggetti pubblici e/o privati senza fine di lucro che operino nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria con finalità di solidarietà sociale;

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 3

Attività direttamente connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) organizzare in via occasionale la raccolta pubblica di fondi da destinare alle finalità di cui al precedente art. 2 in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle quali i partecipanti contribuiscano con atti di pura liberalità. In tal caso, la Fondazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti.

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

e) partecipare in altre Onlus la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti le cui finalità si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.

f) concedere, se considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di fondazioni, associazioni, cooperative sociali o altri enti che perseguano i medesimi scopi;

g) promuovere Studi e Ricerche di utilità sociale sui problemi del miglioramento dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria;

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal D. Lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è così composto:

- dalla dotazione iniziale conferita all'atto della costituzione per complessivi € 50.000,00 (cinquantamila);

- da tutti gli altri beni e utilità che siano conferiti a patrimonio durante la vita della fondazione;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione e dalle elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti fatte da enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalle attribuzioni derivanti dalla partecipazione della Fondazione a Trusts nella qualità di beneficiario del reddito o di beneficiario finale;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo quanto previsto dall'art. 5;
 - dalle raccolte fondi organizzate dalla stessa Fondazione in conformità a quanto previsto al precedente art. 2;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Il bilancio di previsione e quello consuntivo saranno inviati ai Membri. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 aprile.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse nonchè il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8 **Membri**

I Membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Benemeriti

Articolo 9 **Fondatori**

Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche e gli enti pubblici e/privati che

hanno promosso e sottoscritto l'atto costitutivo e costituito il fondo iniziale di dotazione

Articolo 10

Partecipanti Istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali gli enti pubblici e/o privati che operano nel settore della assistenza sanitaria e socio sanitaria e che beneficiano direttamente dell'attività della Fondazione e quanti che condividendo le finalità della Fondazione, intendono contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Articolo 11

Benemeriti

Sono Benemeriti le persone fisiche o giuridiche e gli enti pubblici e/o privati che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti di beni materiali e/o immateriali e/o in denaro di particolare rilevanza, tali da essere equiparati ai conferimenti dei Fondatori; sono benemeriti anche coloro che si impegnano ad effettuare conferimenti annuali in denaro di particolare rilevanza.

I Benemeriti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Benemerito è a tempo indeterminato per coloro che hanno provveduto ad eseguire conferimenti di beni materiali e/o immateriali e/o in denaro di particolare rilevanza, tali da essere equiparati ai conferimenti dei Fondatori; nel caso, invece, di assunzione dell'impegno a conferimenti annuali, la qualifica di benemerito dura per tutto il periodo per il quale il conferimento viene regolarmente effettuato.

Il Comitato Esecutivo di gestione potrà, se del caso, prevedere specifiche modalità per l'esecuzione di detti conferimenti nel Regolamento della Fondazione che fosse eventualmente adottato, ai sensi del successivo art. 15.

I Benemeriti sono ammessi, su loro istanza indirizzata alla Fondazione, con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Benemeriti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, qualora emanato.

Articolo 12

Perdita della posizione di Membro

La posizione di Membro (Fondatore, Partecipante Istituzionale e Benemerito) si perde per:

- morte o incapacità legale o fallimento (nel caso di persona fisica)
- estinzione o fallimento (in caso di società, ente o persona giuridica)
- esclusione
- recesso

In caso di perdita della posizione di Membro, i conferimenti o i contributi eseguiti, sono intrasmissibili e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio della fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Membri (Fondatori,

Partecipanti Istituzionali e Benemeriti) per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Membri (Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Benemeriti) possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di almeno sei mesi, salvo che la Fondazione, nel cui interesse è posto detto termine, con delibera del Comitato Esecutivo di gestione, non consenta il recesso con effetto immediato.

In ogni caso resta fermo il dovere, per ogni membro receduto, di adempiere alle obbligazioni assunte sino al momento del recesso.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- il Comitato esecutivo di gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Articolo 14

Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Benemeriti.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima, In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- approvare l'eventuale regolamento della Fondazione che sia stato predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- eleggere il Presidente e il vicepresidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;
- nominare i membri del Comitato Scientifico;
- nominare l'organo di controllo;
- ammettere Partecipanti Istituzionali e Benemeriti;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- proporre all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato almeno due volte all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Ciascun Membro può farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio mediante delega scritta, da rilasciarsi esclusivamente ad altro membro partecipante al Consiglio. La delega non può essere conferita ai membri del Comitato Esecutivo di gestione o ai componenti l'organo di controllo. La stessa persona non può rappresentare più di due Membri.

Le eventuali modifiche dello Statuto e la proposta di estinzione dell'Ente sono invece deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica al momento dell'adozione della delibera.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio o, in carenza, dal consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

Articolo 15

Comitato esecutivo di gestione

Il Comitato esecutivo di gestione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Spetterà al Consiglio di Indirizzo, in occasione della nomina, stabilire il numero dei componenti del Comitato esecutivo di gestione.

I membri del Comitato Esecutivo di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

I membri del Comitato esecutivo di gestione sono sostituiti in caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca, mediante cooptazione, dal medesimo Comitato esecutivo di gestione, con delibera da ratificarsi dal Consiglio di Indirizzo con delibera da adottarsi nella prima riunione utile. I membri nominati in sostituzione, prima della normale scadenza del mandato, rimangono in carica quanto sarebbero dovuti rimanere quelli sostituiti.

Per i membri del Comitato Esecutivo di Gestione valgono le cause di ineleggibilità e di decadenza sancite dall'art. 2382 del Codice Civile. I membri del Comitato Esecutivo di Gestione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, dalle adunanze dell'organo.

Sono cause di revoca dal Comitato Esecutivo di Gestione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza e la revoca sono pronunciate dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza dei suoi componenti.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è compatibile con quella di membro del Comitato esecutivo di gestione. Non possono essere nominati nel Comitato esecutivo di gestione.

- i legali rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali
- coloro che rivestono cariche elettive di natura politica.

Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare il Comitato esecutivo di gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predisporre l'eventuale regolamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, se ritenuto necessario in relazione alle esigenze operative della Fondazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- assumere e licenziare il personale con il relativo inquadramento e dare incarichi di consulenza a professionisti o società definendone i contratti.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo di gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione.

Il Comitato esecutivo di gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo a scrutinio segreto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Comitato Esecutivo di Gestione, proponendo le materia da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- presiede il Comitato Scientifico;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del

Comitato Esecutivo di Gestione ed ai rapporti con le autorità tutorie.
In caso di necessità e di urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Indirizzo o al comitato esecutivo per la ratifica.

Articolo 17

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Comitato Scientifico che sarà composto da un minimo di tre membri, nominati fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Delle riunioni del Comitato è redatto il verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 18

Organo di controllo

Il Consiglio di Indirizzo nomina il Collegio dei revisori legali dei conti o un Revisore legale dei conti che opererà come di seguito specificato.

Il Collegio dei revisori legali è composto di tre membri effettivi nominati dal Consiglio di Indirizzo tra persone aventi idonea capacità professionale e siano iscritte nel Registro dei revisori legali dei conti.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina del successivo o del Revisore legale. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio elegge fra i suoi membri il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio esamina le proposte di bilancio di previsione e di Bilancio consuntivo, esprimendo in apposita relazione le proprie valutazioni o proposte.

Allo stesso è affidata anche la revisione legale dei conti, salvo che la stessa, per obbligo di legge o per scelta del Consiglio di indirizzo, sia affidata ad un Revisore legale terzo.

Il Revisore legale dei Conti è scelto e nominato tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Egli resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Collegio dei revisori legali dei conti o il Revisore legale dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato esecutivo di Gestione.

Articolo 19

Il Direttore

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Comitato Esecutivo di gestione, può

nominare un Direttore definendone i compiti, le funzioni e l'eventuale compenso. Il direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo.
- redige la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e li sottoscrive con il Presidente.
- dà inoltre esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del presidente;
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Articolo 20

Sostenitori

La Fondazione per il perseguimento dei propri scopi potrà avvalersi dei contributi annuali dei Sostenitori.

Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche e gli enti pubblici e/o privati che, contribuiscono alla vita della Fondazione mediante contributi annui in denaro, la cui entità minima sarà stabilita dal Comitato Esecutivo di gestione.

La qualifica di Sostenitore si acquisisce con il solo versamento del contributo in denaro nell'entità minima fissata di anno in anno, senza alcuna altra formalità ed in particolare senza la necessità di istanze o delibere di ammissione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

Il Comitato Esecutivo di gestione potrà, se del caso, prevedere specifiche modalità per il versamento dei contributi annui nel Regolamento della Fondazione che fosse eventualmente adottato, ai sensi del successivo art. 15.

I Sostenitori possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Indirizzo ma non hanno diritto di voto; hanno diritto ad avere dagli organi della Fondazione informazioni circa la gestione della fondazione ed in particolare informazioni sui bilanci preventivo e consultivo, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, sulle attività svolte dalla Fondazione e sull'impiego delle risorse.

I Sostenitori hanno, inoltre, diritto a tutte quelle eventuali facilitazioni, che la Fondazione fosse in grado di garantire loro, per effetto di accordi e convezioni con terzi.

Articolo 21

Estinzione

La Fondazione, con proposta di estinzione del Consiglio di indirizzo, che ne nomina il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano fini analoghi o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia e D. Lgs. N. 460/1997 in quanto Onlus.

F.to FERRETTO GIANCARLO

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)

